

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.41/2023 del 22/12/2023

TECNICO

DOMANDA UNICA 2023 - PAGAMENTO SALDI

È uscita la circolare che disciplina il pagamento dei saldi della PAC relativi alla campagna 2023. La circolare definisce gli importi unitari erogabili per ciascun intervento sulla base dei dati comunicati dagli Organismi pagatori. Ai fini dei pagamenti dei saldi è necessario considerare che il Registro Nazionale titoli deve eseguire una serie di attività che incidono sul valore di tutti i titoli attualmente presenti nel Registro. Con riferimento agli altri interventi previsti per i pagamenti diretti, gli importi unitari così determinati potranno subire variazioni in fase di chiusura della campagna dei pagamenti 2023 sulla base di aggiornamenti istruttori.

Alla data della presente le istruttorie degli Organismi pagatori sono ancora in corso e, pertanto, tutte le suddette attività dovranno essere svolte in fase di chiusura della campagna 2023. Con successiva circolare di chiusura della campagna 2023 saranno comunicati gli importi unitari definitivi per tutti gli interventi previsti dal DM 23.12.2022 n. 660087 e le modalità di ripartizione delle economie di spesa determinatisi per gli interventi indicati nella tabella sovrastante, tenuto conto anche delle disposizioni previste dell'articolo 97 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Di seguito il testo della circolare.

Interventi pagabili in fase di saldo

L'art. 12, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che per assicurare l'assegnazione di titoli dalla riserva nazionale agli agricoltori in attività che ne hanno diritto, per ciascun anno di domanda è eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base non superiore al 3%, salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per soddisfare le esigenze di assegnazione dei titoli alle categorie prioritarie nuovo e giovane agricoltore.

Alla data della presente le istruttorie degli Organismi pagatori sono ancora in corso e, pertanto, tutte le suddette attività dovranno essere svolte in fase di chiusura della campagna 2023.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, poiché i titoli potrebbero subire delle modifiche del loro attuale valore ed anche l'importo dei pagamenti potrebbe essere soggetto a riduzioni lineari per garantire il rispetto dei plafond, si ritiene opportuno, in via prudenziale e cautelativa, che codesti Organismi pagatori applichino un tasso di riduzione che può essere stimato al 3% ai pagamenti del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) relativi al saldo della domanda unica 2023. Per quanto attiene ai regimi di aiuto che prevedono la definizione di un importo unitario di riferimento, il calcolo dello stesso si basa sui dati disponibili alla data della presente circolare, comunicati dagli Organismi pagatori.

In particolare, gli importi unitari sono calcolati sulla base delle superfici dichiarate, in modo da poter successivamente aggiornare in aumento, se del caso, il valore dell'importo unitario sulla base del perfezionamento di tutte le istruttorie a livello nazionale. Con tale meccanismo precauzionale, pertanto, si garantisce il rispetto dei plafond complessivi previsti nel PSP per ciascun intervento.

I pagamenti potranno essere eseguiti in favore dei beneficiari per i quali risultano ultimati i controlli amministrativi e in loco, relativi sia alle condizioni di ammissibilità che agli impegni.

Si precisa che, al momento, rimangono esclusi dal pagamento dei saldi l'eco-schema 1 e gli interventi del sostegno accoppiato zootecnico per i quali il DM 23.12.2022 n. 660087 prevede che le condizioni di ammissibilità possono maturare fino al 31 dicembre 2023 e per i quali non è prevista una richiesta di capi in domanda unica da poter utilizzare, alla data della presente circolare, per il calcolo dell'importo unitario e sul quale è prevista una modifica della relativa normativa nazionale in corso approvazione.

Si rammenta, inoltre, che la circolare AGEA prot. n. 69190 del 20 settembre 2023 relativa agli

anticipi 2023, per gli interventi relativi all'eco-schema 1 e al sostegno accoppiato del settore pomodoro da trasformazione, semi oleosi (colza e girasole), agrumi e olio d'oliva, ha previsto un meccanismo di cautela a tutela del Fondo UE, per garantire l'esecuzione di eventuali recuperi tramite compensazione dal pagamento del saldo dovuto per la domanda unica 2023. In particolare, è stata prevista una limitazione dell'importo erogabile in fase di anticipo per i suddetti interventi nei limiti dell'importo dovuto a saldo per il pagamento dei titoli e del sostegno redistributivo.

Conseguentemente, per gli agricoltori che hanno percepito anticipi per gli interventi sopra indicati rimane la cautela adottata nella fase di anticipo (paragrafo 3 della circolare AGEA prot. n. 69190 del 20 settembre 2023) ai fini del pagamento dei saldi. Invece, per gli agricoltori che in fase di anticipo non hanno ricevuto alcun importo in relazione agli interventi sopra indicati oggetto di cautela è possibile erogare il pagamento relativamente al sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) e al sostegno redistributivo secondo le percentuali e gli importi definiti dalla presente circolare.

Importi unitari per intervento

Ai fini dell'erogazione dei saldi si riportano nella seguente tabella e, precisamente, nella colonna evidenziata in verde, gli importi unitari calcolati per ciascun intervento da utilizzare per l'esecuzione dei pagamenti.

L'importo unitario è calcolato dal rapporto tra il plafond destinato al singolo intervento nell'ambito del PSP, approvato dalla Commissione dell'UE con decisione n. C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023, e le superfici dichiarate nelle domande di aiuto comunicate dagli Organismi pagatori. Con particolare riferimento agli eco-schemi 2, 3, 4, e 5, l'importo unitario relativo alle superfici site nelle zone Natura 2000 e ZVN tiene altresì in considerazione la maggiorazione pari al 20% prevista dal PSP rispetto all'importo unitario base del singolo eco-schema.

Intervento	Importo unitario Medio da PSP	Importo unitario Minimo da PSP	Importo unitario Massimo da PSP	Importo unitario per pagamento saldi
Titoli (BISS)	-----	-----	-----	Erogabile fino al 97% del valore complessivo dei titoli
Sostegno redistributivo	81,70	73,53	89,87	80,12
Sostegno giovani agricoltori	83,50	67,00	89,65	87,22
Eco-schema 2 – base	120	81,40	283,57	133,67
Eco-schema 2 - ZVN	144	97,67	340,28	160,40
Eco-schema 2 –Natura 2000	144	97,67	340,28	160,40
Eco-schema 3 – base	220,00	167,35	583,33	238,87

Intervento	Importo unitario Medio da PSP	Importo unitario Minimo da PSP	Importo unitario Massimo da PSP	Importo unitario per pagamento saldi
Eco-schema 3 - ZVN	264,00	200,82	700,00	286,64
Eco-schema 3 - Natura 2000	264,00	200,82	700,00	286,64
Eco-schema 4 - base	110,00	55,00	124,17	49,15
Eco-schema 4 - ZVN	132,00	66,00	149,00	58,98
Eco-schema 4 - Natura 2000	132,00	66,00	149,00	58,98
Eco-schema 5 – arboree base	250,00	125,00	442,50	247,28
Eco-schema 5 - arboree ZVN	300,00	150,00	531,00	296,73
Eco-schema 5 - arboree Natura 2000	300,00	150,00	531,00	296,73
Sostegno accoppiato - frumento duro	93,50	84,15	102,86	97,76
Sostegno accoppiato - riso	336,46	302,81	370,11	357,48
Sostegno accoppiato – pomodoro da trasformazione	173,64	156,28	191,00	158,49
Sostegno accoppiato - semi oleosi (colza e girasole)	101,00	90,90	111,10	94,86
Sostegno accoppiato – agrumi	150,85	135,77	397,70	310,99
Sostegno accoppiato - olio d'oliva	116,97	105,27	128,67	76,69
Sostegno accoppiato - soia	136,32	122,69	149,95	106,80

Si precisa che per gli interventi di seguito indicati, l'importo unitario calcolato supera l'importo unitario massimo previsto dal PSP, pertanto, in applicazione di quanto stabilito dallo stesso PSP e dal DM 23.12.2022 n. 660087, l'importo erogabile è pari all'importo massimo previsto dal PSP.

Intervento	Importo unitario Medio da PSP	Importo unitario Minimo da PSP	Importo unitario Massimo da PSP	Importo unitario calcolato	Importo unitario per pagamento saldi
Eco-schema 5 – seminativi base	500,00	250,00	659,00	747,48	659,00
Eco-schema 5 - seminativi ZVN	600,00	300,00	790,80	896,97	790,80
Eco-schema 5 - seminativi Natura 2000	600,00	300,00	790,80	896,97	790,80

Sostegno accoppiato – barbabietola da zucchero	657,93	592,14	723,72	838,54	723,72
---	--------	--------	--------	--------	--------

Intervento	Importo unitario Medio da PSP	Importo unitario Minimo da PSP	Importo unitario Massimo da PSP	Importo unitario calcolato	Importo unitario per pagamento saldi
Sostegno accoppiato - proteiche diverse dalla soia	40,04	29,00	44,04	47,55	44,04

VADEMECUM DIVIETI SPANDIMENTI 2023/2024

Come comunicato con Newsletter n. 38 del 03/11/2023, dall'1 novembre 2023 è scattato il periodo di divieto assoluto di spandimento liquami e assimilati e il periodo di **possibile** divieto di letami e assimilati e fertilizzanti azotati.

- 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio per i fertilizzanti azotati;
- 120 giorni dal 1° novembre alla fine di febbraio per le deiezioni degli avicunicoli essiccate compresa la pollina disidratata;
- 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio per letami e i materiali ad essi assimilati;
- 30 giorni, dal 15 dicembre al 15 gennaio per letame bovino, ovicaprino e di equide (solamente su pascoli, prati pascoli, prati permanenti e avvicendati, pre-impianto di colture orticole
- 120 giorni dal 1° novembre alla fine di febbraio per i liquami assimilati e acque reflue;
- 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati pascoli, medica e cover crops, cereali autunno vernini, colture ortive) o terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di seguito la tabella riepilogativa che è consultabile anche al sito:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/scadenze-e-divieti-regionali> :

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016) –in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medica e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo	Sì***

inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.		nei mesi di novembre e febbraio	
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	Sì***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016) *	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019 –**	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	Sì***
di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5% **	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

* sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

*** In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

Da ricordare che per il mese di novembre e di febbraio c'è maggior flessibilità per spandimenti letami e fertilizzanti azotati osservando le indicazioni (semaforo rosso/verde) del bollettino Agrometeo Nitrati dell'ARPAV definite dagli andamenti climatici. Il mese di novembre come quello di febbraio, per letami e fertilizzanti azotati, è soggetto a potenziale divieto per arrivare a saturare i 90 giorni di divieto (62 di divieto già fissato dal 1/12 al 31/01 + 28 tra novembre e febbraio). Il sito <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitratie> e l'app "App ARPAV Agrometeo Nitrati" riportano comune per comune e giorno per giorno la possibilità o meno di spandimento; da tenere presente che tutta la provincia di Rovigo è Zona Vulnerabile Nitrati (ZVN). **Gli uffici di Impresa Verde rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.**

FAQ SU SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE PER GLI ALLEVAMENTI

In relazione alle disposizioni e adempimenti della normativa di sanità animale (Reg. UE 2016/429), relativi al sistema di identificazione e registrazione degli animali (I&R) ex anagrafe animale, vi inviamo in allegato un documento pubblicato dal Ministero della Salute in cui sono riportate, in modo aggregato per argomento, le risposte alle domande più frequenti in materia di sistema I&R di cui al d.lgs. 134/22 e suo manuale operativo (DM 07.03.23). Il documento "FAQ I&R" è aggiornato a luglio 2023. È importante rendere disponibili queste informazioni agli operatori/allevatori. Considerati i cambiamenti contenuti nella normativa che ha riorganizzato tutto il sistema in termini di definizioni e funzionalità in BDN, ma anche di modalità operative della gestione delle movimentazioni degli animali. Alleghiamo anche le slide che sono state presentate in una recente riunione di novembre. Si ricorda che il manuale operativo di gestione del sistema I&R è scaricabile al seguente link:

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3323

Gli uffici di Impresa Verde rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

PESTE SUINA AFRICANA: DAL 15 GENNAIO LE DOMANDE PER GLI INDENNIZZI

Si possono presentare dal 15 gennaio 2024 e fino al 15 febbraio le domande per gli aiuti riconosciuti alle aziende suinicole italiane che hanno subito danni indiretti per le misure adottate al fine del contenimento dei focolai di peste suina africana.

Si tratta degli interventi relativi al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023. Le risorse stanziare per il 2023 sono pari a 19.644.443,25 euro, di cui il 60% destinato alle piccole e medie imprese e alle micro che operano nella produzione agricola e il restante 40% al settore della macellazione e della trasformazione. L'aiuto verrà pagato in un'unica soluzione dal 3 giugno. Il 14 dicembre sono state pubblicate le istruzioni Agea con le modalità operative su richiesta ed erogazione del sostegno.

Gli indennizzi sono riconosciuti alle imprese che svolgono produzione agricola primaria e alle Pmi e microimprese del settore della trasformazione e macellazione, nei limiti del de minimis. Sono compresi anche gli stabilimenti autorizzati a esportare nel 2022 nei Paesi terzi, ma che non hanno potuto effettuare le spedizioni per i bandi sanitari delle autorità estere, notificati dal ministero della Salute italiano.

Per ottenere l'indennizzo previsto per le aziende agricole il richiedente deve risultare detentore operatore o proprietario di un allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie indicati nelle disposizioni del ministero della Salute e/o nelle ordinanze del Commissario governativo alla Peste Suina Africana.

L'allevamento deve risultare attivo nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 luglio 2023. Le categorie merceologiche per le quali è concesso l'aiuto sono: verri; scrofe; scrofette; suini da ingrasso e suinetti. Il sostegno può coprire fino al 100% il danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari.

Per quanto riguarda le aziende che operano nella macellazione e trasformazione le categorie merceologiche ammesse sono verri; scrofe; scrofette; suini da ingrasso; suinetti; prosciutti; prodotti di salumeria; e tagli di carne suina. **Gli uffici di Impresa Verde rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.**

FORMAZIONE

TUTTE LE OPPORTUNITA' FORMATIVE DEL NUOVO ANNO



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

- **PSR DGR 1732/22 - corsi di formazione gratuiti e riservati a imprenditori agricoli, dipendenti agricoli, partecipi familiari, coadiuvanti familiari:**
 - IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) 150 ore
ultimi posti disponibili, in avvio il 18/01/2024 in modalità mista (fad e presenza)
 - PATENTINO FITOSANITARIO RINNOVO (12 ORE)
 - PATENTINO FITOSANITARIO RILASCIO (20 ORE)
 - ATTIVITA' AGRITURISTICA – CORSO BASE (50 ORE)
 - ATTIVITA' AGRITURISTICA – CORSO AVANZATO (50 ORE)
 - PREPOSTI SICUREZZA AGGIORNAMENTO (6 ORE)
 - PACCHETTO IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE (16 ORE)

- **INIZIATIVE INFORMATIVE - gratuite e riservate a imprenditori agricoli, dipendenti agricoli, partecipi familiari, coadiuvanti familiari:**
 - Tecniche e tecnologie per l'informazione e la comunicazione, e-commerce: INFORMATICA (6 ORE)

- **FSE + 2021-2027 - corsi di formazione gratuiti e riservati a imprenditori agricoli, dipendenti agricoli, partecipi familiari, coadiuvanti familiari:**
 - PRODUZIONE BIOLOGICA (16 ore)
 - TECNICHE PER IL CONTRASTO SOSTENIBILE DELLE FITOPATIE – cereali (6 ore)
 - TECNICHE PER IL CONTRASTO SOSTENIBILE DELLE FITOPATIE – orticole (6 ore)
 - TECNICHE PER IL CONTRASTO SOSTENIBILE DELLE PATOLOGIE – allevamento (6 ore)

ATTENZIONE! TUTTE LE ATTIVITA' FORMATIVE FINANZIATE HANNO UN NUMERO LIMITATO DI POSTI DISPONIBILI!

- **ATTIVITA' COMMERCIALE - corsi a pagamento:**
 - CORSO BASE PER L'UTILIZZO DEL TRATTORE AGRICOLO (8 ORE)
 - CORSO AGGIORNAMENTO PER L'UTILIZZO DEL TRATTORE AGRICOLO (4 ORE)
 - CORSO BASE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (12 ORE)
 - CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (4 ORE)
 - CORSO BASE ADDETTO ANTINCENDIO (8 ORE)
 - CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO (5 ORE)
 - CORSO BASE LAVORATORI SICUREZZA (12 ORE)
 - CORSO AGGIORNAMENTO LAVORATORI SICUREZZA (6 ORE)
 - CORSO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AGGIORNAMENTO (10 ORE).

Per informazioni e iscrizioni contattare i numeri 0425 201918 o 201939 oppure scrivere a formazione.ro@coldiretti.it

IL CORSO CHE CERCHI NON E' PRESENTE? CONTATTACI PER RICEVERE UNA PROPOSTA FORMATIVA PERSONALIZZATA!

FISCALE

ROTTAMAZIONE QUATER

In merito a quanto è stato previsto dal Decreto Anticipi (D.L. 145/2023), si comunica che sono riaperti i termini per il pagamento delle prime due rate della Rottamazione *quater* prevedendo che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

COMUNICAZIONE PORTALE AIRBNB

È giunta notizia che, in questi giorni, il portale di prenotazioni irlandese “*Airbnb*” sta inviando una comunicazione a tutti i propri utenti informandoli che, a partire dal 1° gennaio 2024, i corrispettivi incassati dalle strutture (“*Host*”) **non professionali** saranno soggetti a ritenuta d’acconto fiscale. Tale previsione è basata su una modifica normativa recata dal disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2024 in relazione al trattamento fiscale delle cosiddette “locazioni brevi”.

Le citate novità interesseranno esclusivamente le strutture non professionali ossia i contratti di locazione breve stipulati da soggetti privati che non esercitano attività di impresa. Pertanto, la suddetta modifica non interesserà le imprese agricole che esercitano attività agrituristiche di ospitalità.

È opportuno che ciascuna impresa “agrituristica” registrata nel portale “*Airbnb*” (o portali simili), verifichi attentamente che il proprio *account* sia di tipo “*professionale*” al fine di evitare l’applicazione della citata ritenuta d’acconto.

NASCE IL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) PER ALLOGGI TURISTICI

Il Ministero del Turismo ha introdotto un **nuovo Codice identificativo nazionale (CIN)** attribuito:

1. alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
2. agli immobili destinati alle locazioni brevi;
3. alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il Codice CIN:

- è **assegnato** previa presentazione in via telematica di una **domanda da parte del locatore / soggetto titolare della struttura turistica ricettiva**;
- dovrà essere:
 - a) **esposto all’esterno dello stabile** in cui è collocato l’appartamento / struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
 - b) **indicato in ogni annuncio** ovunque pubblicato e comunicato;
 - c) **indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dai soggetti che gestiscono portali telematici** negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

A carico dei soggetti in esame trovano applicazione anche gli obblighi previsti dall’art. 109, TULPS e dalle normative regional/ provinciali (apposita comunicazione alla Questura).

Inoltre il soggetto che direttamente/tramite un intermediario esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o in forma imprenditoriale è soggetto **all'obbligo di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** presso lo sportello del Comune (SUAP) nel cui territorio è svolta l'attività.

Sono stati introdotti infine specifici obblighi in materia di sicurezza degli impianti, prevedendo la necessità che le unità immobiliari siano dotate:

- di dispositivi per la rilevazione del gas;
- di estintori portatili a norma di legge.

REGIME SANZIONATORIO

Violazione	Sanzione
Assenza della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	da € 2.000 a € 10.000, in base alle dimensioni della struttura / immobile
Assenza del CIN	da € 800 a € 8.000 in base alle dimensioni della struttura / immobile
Mancata esposizione / indicazione del CIN	da € 500 a € 5.000 in base alle dimensioni della struttura / immobile + immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato
Assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti in caso di esercizio dell'attività in forma imprenditoriale	sanzioni ordinariamente previste dalla normativa statale e regionale
Assenza dei dispositivi per la rilevazione del gas e degli estintori	da € 600 a € 6.000

Le predette sanzioni non trovano applicazione nel caso in cui lo stesso fatto sia sanzionato dalla normativa regionale. L'Agenzia delle Entrate e la GdF effettuano specifiche analisi di rischio per individuare i soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. Le predette disposizioni "si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN".